



**A.S.L. TO5**

*Regione Piemonte*

*Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

---

*Sede Legale – Piazza Silvio Pellico n. 1 – 10023 Chieri (TO) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017*

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 610 del 23/05/2018

---

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) OVVERO DATA  
PROTECTION OFFICER (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679

---

Proponente - S.C. AFFARI GENERALI E PERSONALE -

Direttore - dott.ssa Caterina Burzio

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) OVVERO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Massimo Uberti

(nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 33-1361 del 27/04/2015 e n. 25-6772 del 20/04/2018)

Su proposta del Direttore della S.C. AFFARI GENERALI E PERSONALE, dott.ssa Caterina Burzio, che attesta la legittimità formale e sostanziale di quanto di seguito indicato nonché la regolarità della fase istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge 241/1990;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (artt. 37-39), ovvero Data Protection Officer (DPO);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- nella fattispecie sopra descritta rientra l'ASL TO5 e pertanto la designazione del RPD è obbligatoria;
- l'art. 37, al paragrafo 5 prevede che il RPD “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39” e al paragrafo 6 precisa che “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”;
- nel considerando n. 97 del citato Regolamento Europeo si legge altresì che “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”;

- in base all'art. 38, paragrafo 6, al RPD è consentito "svolgere altri compiti e funzioni" ma a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicuri che "tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi";
- il Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida WP n. 243, in particolare al paragrafo 3.5, ha ben chiarito che il RPD, per garantire l'indipendenza e l'autonomia nello svolgimento dei propri compiti, non può rivestire, all'interno dell'organizzazione del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento dati personali;
- l'ASL TO5, guardando alla propria specifica struttura organizzativa ed effettuate le dovute valutazioni, non ha individuato in azienda alcun dirigente, tra quelli che possiedono le conoscenze specialistiche in materia, in totale assenza di conflitto di interesse, in quanto rivestono all'interno dell'organizzazione un ruolo che comporta la definizione delle finalità o modalità del trattamento dati personali;
- si è ritenuto di procedere, come previsto dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, alla nomina condivisa di un unico Responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno, con l'ASL TO4 per l'affinità di funzioni, di attività e di trattamenti di dati personali, oltre che per fini di razionalizzazione della spesa;
- è stata indetta una gara sovrazonale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'ASL TO5 e l'ASL TO4, dettagliando nel capitolato tecnico di fornitura oltre i compiti, le competenze e le conoscenze, alla luce della complessità e della numerosità dei trattamenti di dati presenti nelle due Aziende;
- con deliberazione n. 562 del 14/05/2018 il servizio di Responsabile della protezione dei dati è stato aggiudicato a Liguria Digitale S.p.A., con sede presso Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova (P.I. 02994540108), in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD;

RITENUTO pertanto necessario nominare Liguria Digitale S.p.A. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ovvero Data Protection Officer (DPO), per lo svolgimento del servizio descritto negli atti di gara a cui interamente si rimanda;

DATO ATTO che Liguria Digitale S.p.A ha individuato una persona fisica quale referente per il Titolare del trattamento dati e un team di progetto;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 563 del 14/05/2018 con cui è stata aggiudicata la fornitura di un sistema software per la gestione degli adempimenti previsti dal RGPD e di altri servizi correlati;

- n. 596 del 18/05/2018 di individuazione del Gruppo Operativo Privacy aziendale;
- n. 527 del 02/05/2018 di approvazione del Piano delle Performance 2018, in cui all'allegato 1, Azione 16 "Miglioramento servizi amministrativi all'utenza – Riorganizzazione attività amministrativa aziendale è contenuto l'Obiettivo "Normativa sulla Privacy" con valore atteso "Pieno rispetto delle scadenze imposte dalla normativa europea in materia; adeguamento documenti e procedure" assegnato alla S.C. Affari Generali e Personale e alla S.C. SITI;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

## D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di nominare Liguria Digitale S.p.A. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ovvero Data Protection Officer (DPO) per lo svolgimento del servizio descritto negli atti di gara a cui interamente si rimanda;
2. di approvare l'atto di designazione del RPD, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento EU 2016/679, redatto seguendo le indicazioni del Garante Privacy, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al coordinatore del Gruppo Operativo Privacy di effettuare la comunicazione dei dati di contatto del RPD all'Autorità di controllo;
4. di dare atto che, per il servizio di cui sopra, gli oneri di spesa sono stati autorizzati con deliberazione n. 562 del 14/05/2018 con cui è stato aggiudicato il servizio in oggetto;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995, ravvisata l'urgenza di provvedere per procedere con la nomina entro il 25 maggio 2018, termine in cui sarà applicabile il Regolamento Europeo

Il Direttore Sanitario

- dott. Luciano Bernini -

Il Direttore Amministrativo

- dott. Massimo Corona –

Il Direttore Generale

- dott. Massimo Uberti -



**A.S.L. TO5**

*Regione Piemonte*

*Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

---

*Sede Legale - Piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 Chieri (TO) - tel. 011 94291 - C.F. e P.I.  
06827170017*

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 610 del 23/05/2018

---

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) OVVERO DATA  
PROTECTION OFFICER (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679

---

Inviata al Collegio Sindacale il 24/05/2018

Pubblicata all'Albo Pretorio online dal 29/05/2018 al 07/06/2018

Esecutiva dal 23/05/2018



**A.S.L. TO5**

*Regione Piemonte*

*Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino*

---

*Sede Legale - Piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 Chieri ( TO) - tel. 011 94291 - C.F. e P.I.  
06827170017*

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Burzio Caterina - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E PERSONALE

Bernini Luciano - Direttore Sanitario

Corona Massimo - Direttore Amministrativo

Uberti Massimo - Direttore Generale

Zolla Laura - il funzionario incaricato alla pubblicazione



## **ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679**

L'Azienda Sanitaria Locale TO5, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Massimo UBERTI,

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- in base all'art. 38, paragrafo 6, al RPD è consentito *«svolgere altri compiti e funzioni»* ma a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicuri che *«tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi»*;
- il Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida WP n. 243, in particolare al paragrafo 3.5, ha ben chiarito che il RPD, per garantire l'indipendenza e l'autonomia nello svolgimento dei propri compiti, non può rivestire, all'interno dell'organizzazione del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento dati personali;
- le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che l'ASL TO5:

- è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati (RPD) nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

- guardando alla propria specifica struttura organizzativa ed effettuate le dovute valutazioni, non ha individuato in azienda alcun dirigente, tra quelli che possiedono le conoscenze specialistiche in materia, in totale assenza di conflitto di interesse, in quanto rivestono all'interno dell'organizzazione un ruolo che comporta la definizione delle finalità o modalità del trattamento dati personali;
- ha ritenuto di procedere, come previsto dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, alla nomina condivisa di un unico Responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno, con l'ASL TO4 per l'affinità di funzioni, di attività e di trattamenti di dati personali, oltre che per fini di razionalizzazione della spesa;
- ha ritenuto di individuare tale soggetto mediante gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dettagliando nel capitolato tecnico di fornitura oltre i compiti, le competenze e le conoscenze, alla luce della complessità e della numerosità dei trattamenti di dati presenti in Azienda;
- ha aggiudicato la gara con deliberazione n. 562 del 14/05/2018, affidando il servizio di Responsabile della protezione dei dati a Liguria Digitale S.p.A., con sede presso Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova (P.I. 02994540108), in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD;

### **designa**

Liguria Digitale S.p.A., con sede presso Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova (P.I. 02994540108), quale fornitrice del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'ASL TO5.

Il soggetto individuato quale referente per il Titolare è \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_.

Il team di progetto del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), con conoscenze specifiche, è così composto:

---

---

---

La ripartizione dei compiti all'interno del *team* RPD è evidenziata nel progetto del servizio presentato in sede di gara, a cui si rimanda. Fungerà da contatto principale con l'ASL TO5 l'Ing. Maurizio Pastore. I membri del team di progetto potranno essere sostituiti con altri soggetti in possesso di analoghe competenze e professionalità.

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente (url, ovvero bacheca) e saranno comunicati al personale tramite una nota interna al fine di favorire, nell'ottica di trasparenza interna, la conoscenza del ruolo del Responsabile stesso.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno indicati nel registro dei trattamenti dell'ente.

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità previste.

I dati di contatto saranno riportati nell'informativa privacy fornita agli interessati e sul sito istituzionale con l'indicazione che gli interessati potranno contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento Europeo, come indicato nell'art. 38.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni previste dalle norme e dal capitolato tecnico di fornitura, qui interamente richiamato.

Nello specifico il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ed il team di progetto dovranno:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) avrà anche il compito di vigilare sulla tenuta dei registri di trattamento sotto la responsabilità del titolare, e di redigere una relazione annuale nella quale darà conto delle attività svolte e degli eventi più significativi occorsi nel periodo di riferimento;

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ed il team di progetto sono tenuti:

- 1 - a essere presenti in sede ASL TO5 per 350 ore nel primo semestre e ad erogare complessivamente 800 ore di servizio in 12 mesi;
- 2 - a prendere in carico, entro un'ora dalla chiamata, le richieste di assistenza in occasione di urgenze specifiche quale, a titolo esemplificativo, un "*data breach*" (convenzionalmente l'orario giornaliero di erogazione del servizio si intende dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00);
- 3 - a raggiungere la sede dell'ASL TO5 entro sei ore dalla chiamata, in caso di richiesta dell'Autorità di controllo;
- 4 - a dar riscontro in tempi brevi agli interessati, in caso di richieste indirizzate direttamente al RPD;
- 5 - a rispettare le norme in materia di privacy, di segreto o confidenzialità nello svolgimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri (articolo 38, paragrafo 5) ed a mantenere la riservatezza sulle informazioni e sui dati di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del suo ruolo, anche successivamente all'espletamento del suo contratto;
- 6 - a programmare sessioni periodiche di consulenza e informazione interna;

- 7 - a comunicare immediatamente eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero sorgere dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, anche riguardanti i singoli componenti del team RPD;
- 8 - nel caso di cessazione dell'incarico (dimissioni, revoca, conclusione naturale del contratto) garantire un periodo di affiancamento con il RPD subentrante, pari a 20 ore da svolgere prima della cessazione, al fine di consentire un completo passaggio di consegne e non compromettere la continuità del servizio.

Il Responsabile della protezione dei dati eseguirà tutte le attività descritte, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni delle "Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati", adottate dal Gruppo di lavoro ex articolo 29, WP 243, nonché alle prescrizioni delle Autorità di Controllo, ai protocolli aziendali e al contratto di servizio in generale.

I compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'ASL TO5.

L'ASL TO5 si impegna a:

- a) mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, la collaborazione del Gruppo Operativo Privacy, individuato con deliberazione n. 596 del 18 maggio 2018;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d) garantire l'accesso ai servizi e agli archivi con la possibilità di assumere informazioni direttamente dagli incaricati al trattamento.

Data \_\_\_\_\_

Il Titolare  
Legale Rappresentante dell'ASL TO5  
Dott. Massimo Uberti

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)  
Liguria Digitale S.p.A.  
Il legale rappresentante  
Dott. \_\_\_\_\_